

Comune di Rogno

Provincia di Bergamo

Piano Cimiteriale Comunale

Norme Tecniche di Attuazione

in accoglimento delle osservazioni A.R.P.A. - A.S.L.
ed in sede di Consiglio Comunale

C

gennaio 2007

ADOTTATO dal Consiglio Comunale con Delibera
n. 2 del 14 febbraio 2007

APPROVATO dal Consiglio Comunale con Delibera
n. 19 del 25 giugno 2007

il tecnico
arch. claudio nodari



aggiornamenti OSS.
maggio 2007

il responsabile
del procedimento

il sindaco

claudio nodari architetto

studio di architettura e urbanistica

25040 esine (bs) - via a. manzoni, 57 - tel. e fax 0364.46394

Collaboratori

arch. maura bellicini
ing. marcella salvetti

INDICE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I GENERALITA'

Art. 1	Applicazione del piano	pag.	1
Art. 2	Norme generali	pag.	1

CAPO II NORME PROCEDURALI

Art. 3	Modalità di attuazione del Piano Cimiteriale	pag.	2
Art. 4	Concessione cimiteriale	pag.	2
Art. 5	Accesso al cimitero per lavori	pag.	2
Art. 6	Costruzione di nuove strutture e sepolture	pag.	3
Art. 7	Modalità di esecuzione dei lavori	pag.	3
Art. 8	Rimozione di manufatti e ornamenti	pag.	4

TITOLO II STRUTTURE E TIPOLOGIE DI SEPOLTURA

CAPO I

Art. 9	Attrezzature, servizi e strutture per la sepoltura	pag.	5
Art. 10	Sepolture	pag.	6
Art. 11	Strutture destinate alla tumulazione: loculi, ossari, nicchie cinerarie	pag.	6
Art. 12	Strutture destinate all'inumazione	pag.	7
Art. 13	Strutture destinate alle sepolture private: tombe di famiglia	pag.	8
Art. 14	Elementi di chiusura delle sepolture	pag.	9
Art. 15	Strutture di servizio al cimitero	pag.	10
Art. 16	Camera mortuaria	pag.	12
Art. 17	Camera autoptica	pag.	12
Art. 18	Strutture di recinzione del cimitero	pag.	12
Art. 19	Percorsi pedonali	pag.	12
Art. 20	Deroghe	pag.	13

a, b, c, d, e

norma eliminata

a, b, c, d, e

norma aggiunta in recepimento pareri A.S.L. e A.R.P.A.

a, b, c, d, e

norma aggiunta in recepimento DELIBERA C.C. n. 02 del 14/02/2007
di ADOZIONE del PIANO CIMITERIALE

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - GENERALITA'

Art. 1 Applicazione del Piano Cimiteriale Comunale

Ai sensi della normativa nazionale vigente in materia, la disciplina urbanistica del territorio comunale che interessa l'area di rispetto cimiteriale viene regolata dalle seguenti norme, ad integrazione delle previsioni urbanistiche contenute nelle tavole grafiche del Piano Regolatore Generale vigente e delle relative Norme Tecniche di Attuazione, fatte salve le disposizioni delle Leggi vigenti in materia con particolare riguardo a:

- R.D. 27 luglio 1934 n.1265 T.U.LL.SS.;
- D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990;
- Circolare Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24 "Regolamento di Polizia mortuaria. Circolare esplicativa."
- Nota esplicativa n.1867/48/767 dell'Assessorato Assistenza Sanitaria in data 17.03.1995 e successive integrazioni e modifiche;
- Legge 30 marzo 2001 n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
- Legge 1 agosto 2002 n. 166 "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti";
- Regolamento Regionale n. 6 del 9 novembre 2004.
- Regolamento regionale n.14 del 30 gennaio 2007

Le presenti norme integrano le Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. vigente.

Art. 2 Norme generali

Le zone a vincolo cimiteriale sono destinate alle sepolture ed alle attrezzature cimiteriali; nelle relative aree di rispetto sono consentite soltanto piccole costruzioni per la vendita di fiori ed oggetti per il culto e l'onoranza dei defunti oltre a parcheggi a raso, pubblici e privati, e manufatti connessi alla manutenzione del cimitero, ferma restando la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria.

E' ammesso l'ampliamento del cimitero previa eventuale riduzione della fascia di rispetto e nei limiti definiti dal D.P.R. 285/1990 e dall'art. 28 Legge 1 agosto 2002 n.166.

Gli interventi edificatori dovranno essere conformi alla relazione geologica di supporto al Piano Cimiteriale Comunale.

CAPO II - NORME PROCEDURALI

Art. 3 Modalità di attuazione del Piano Cimiteriale Comunale.

Gli interventi edilizi all'interno delle aree cimiteriali sono attuati nel rispetto delle successive prescrizioni, degli allineamenti e dei vincoli esistenti nonché di quelli indicati nelle tavole grafiche di Piano Cimiteriale Comunale, con le seguenti modalità:

- a) la realizzazione di interventi edilizi e di opere di urbanizzazione può avvenire soltanto mediante il rilascio di singoli permessi o autorizzazioni;
- b) sulle tavole n. 4 a, 4 b, 4 c del Piano Cimiteriale vengono riportati i vincoli paesaggistici e ambientali, architettonici e culturali presenti all'interno delle aree di rispetto cimiteriale di ogni cimitero, estratti dalla Tavola dei Vincoli del P.R.G. vigente.

Sono, inoltre, state indicate le date di realizzazione delle diverse porzioni del manufatto cimiteriale, ritenendo di valore storico e quindi oggetto di tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, le strutture e le componenti architettoniche realizzate più di 50 anni fa. Pertanto, qualsiasi intervento pubblico o privato, su tali manufatti, dovrà essere sottoposto a specifico parere della Sovrintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici della Provincia di Bergamo.

Non si rilevano monumenti funerari di pregio, tombe di interesse storico artistico, elementi soggetti a specifica tutela.

- c) in caso di ritrovamento di strutture di interesse archeologico, queste risultano tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004. Eventuali manomissioni o danneggiamenti sono punibili ai sensi della stessa Legge ed in base all'art. 733 del Codice Penale.

Art. 4 Concessione cimiteriale

L'area cimiteriale è demanio comunale; l'assegnazione di aree per le sepolture private è effettuata mediante il provvedimento amministrativo denominato concessione cimiteriale.

Il concessionario privato acquisisce il diritto di usare la sepoltura per un periodo di tempo prestabilito e alle condizioni contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria, rimanendo integro il diritto di proprietà del Comune.

Il diritto di usare la sepoltura non è commerciabile, né alienabile, né trasmissibile in eredità. Esso è circoscritto alla possibilità di usufruire della sepoltura privata per la collocazione dei defunti della famiglia del concessionario.

Le concessioni per la sepoltura in loculo, in terra, in ossario ed in urna cineraria non possono avvenire pre-morte.

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della relativa tariffa.

Art. 5 Accesso al cimitero per lavori

L'orario di accesso al cimitero per l'esecuzione di lavori è fissato dal Responsabile dell'area Tecnica Comunale entro l'orario stabilito per il pubblico e con esclusione delle festività. È comunque vietato introdurre materiale o eseguire qualsiasi lavoro all'interno dei cimiteri nelle giornate comprese fra il 28 ottobre ed il 5 novembre. I lavori in corso devono essere sospesi e i luoghi interessati completamente riordinati prima del 28 ottobre di ogni anno.

E' vietato eseguire qualsiasi lavoro durante il completamento della cerimonia funebre di

sepoltura.

È vietato alle imprese svolgere all'interno dei cimiteri attività commerciali.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

È ammessa l'entrata di veicoli adibiti al trasporto o prelievo di materiali purché questi sostino all'interno del cimitero solamente per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico. Essi devono avere le ruote gommate e procedere a passo d'uomo.

Art. 6 Costruzione di nuove strutture e sepolture

La costruzione delle nuove strutture e sepolture è soggetta a sorveglianza da parte del competente settore tecnico comunale.

Nella costruzione di nuove strutture l'esecutore deve recintare a regola d'arte lo spazio assegnato per evitare eventuali danni a cose, visitatori, o personale di servizio. È vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione dell'ufficio. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche speciali o al luogo indicato dall'Ufficio Tecnico; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento di materiali in altro spazio. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve risultare riordinato e libero di cumuli di sabbia, terra, calce o altro materiale.

Art. 7 Modalità di esecuzione dei lavori

I soggetti che eseguono lavori nei cimiteri sono responsabili di ogni danno causato a persone o cose.

I materiali occorrenti per l'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati nel cimitero. Deve essere cura delle ditte o dei privati evitare di spargere materiali sul suolo del cimitero o di imbrattare le opere e le lapidi già esistenti. I materiali ricavati dallo scavo e i residui delle lavorazioni devono essere trasportati nel luogo indicato dal personale cimiteriale.

I cippi delle fosse comuni all'atto della loro sostituzione devono essere rimossi a cura del posatore e consegnati al personale del cimitero.

Non potranno essere posate lapidi, nemmeno in via provvisoria, nei campi di inumazione comune per almeno sei mesi successivi all'inumazione.

Il prelievo dai cimiteri di lapidi e altri ornamenti fissi deve essere autorizzato dall'ufficio comunale competente.

Nell'autorizzazione saranno specificati le modalità e i tempi del prelievo da eseguirsi comunque a cura e spese degli interessati. L'autorizzazione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale cimiteriale.

Nella posa in opera delle lapidi deve essere mantenuto l'allineamento con quelle già esistenti, rispettando le eventuali disposizioni impartite dall'ufficio.

Ove si rilevino delle difformità o irregolarità nella posa in opera delle lapidi, gli interessati sono intimati dall'ufficio di provvedere al ripristino o alla regolarizzazione in un tempo comunque non superiore a dieci giorni.

Scaduto inutilmente il termine prescritto le lapidi sono rimosse senza alcun altro preavviso da parte del Comune e provvisoriamente depositate in luogo idoneo. Il Comune non è responsabile degli eventuali danni arrecati ai manufatti per ed in causa della rimozione forzata. Le lapidi sono tenute a disposizione degli interessati per un periodo di sei mesi, trascorso il quale sono avviate alla demolizione.

Art. 8 Rimozione di manufatti e ornamenti

Previa diffida diretta agli interessati, se noti, o pubblicazione all'albo cimiteriale per un mese, sono rimossi d'ufficio i monumenti e le lapidi indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto tale da renderle non confacenti o non conformi allo scopo per il quale vennero collocate. Senza obbligo di nessun avviso sono ritirati o rimossi d'ufficio dalle tombe tutti gli oggetti che si estendano fuori dagli spazi di competenza o che, in qualunque forma, non si addicano al decoro del cimitero.

Gli ornamenti di fiori e piante devono essere adeguatamente curati dagli interessati e devono essere tolti non appena avvizziti. Il personale cimiteriale ha la facoltà di provvedervi direttamente in caso di negligenza degli interessati.

Il diritto alla permanenza di un monumento funebre, di una lapide o di una targa sulla sepoltura del proprio defunto decade automaticamente con la dichiarazione di termine della concessione. Ogni manufatto di cui non è fatta richiesta esplicita di prelievo da parte dei proprietari o chi per essi, entro le date contenute nelle lettere di avviso delle esumazioni ordinarie o della scadenza della concessione, diventa a tutti gli effetti e senza alcun obbligo di rimborso o indennizzo di proprietà del Comune. Gli oggetti non aventi nessun valore artistico e non altrimenti riutilizzabili sono avviati alla demolizione e allo smaltimento. Gli oggetti che possono presentare pregio artistico e storico sono depositati in luogo idoneo; l'ufficio presenta periodicamente alla Giunta comunale l'elenco di tali oggetti con proposte circa la loro destinazione. Le fotografie e altri ricordi strettamente personali collocati sulla sepoltura, sono conservati per un periodo di sei mesi entro il quale la famiglia può ritirarli senza alcuna formalità.

L'ufficio può disporre o concedere su richiesta che sia conservato il monumento o la lapide di una sepoltura privata scaduta se non prelevata dai proprietari. Il nuovo concessionario è impegnato a conservare dette opere modificando unicamente le iscrizioni e le epigrafi.

TITOLO II
STRUTTURE E TIPOLOGIE DI SEPOLTURA

CAPO I

Art. 9 Attrezzature, servizi e strutture per la sepoltura

All'interno dell'area cimiteriale è ammessa la realizzazione delle seguenti strutture ed attrezzature:

- loculi interrati e fuori terra
- ossari singoli
- ossari comuni
- tombe di famiglia interrate e fuori terra
- monumenti funerari
- sepolture a terra
- giardini delle rimembranze
- camera mortuaria
- camera autoptica
- cappelle e chiese o strutture similari per il culto, per i funerali e per lo svolgimento delle esequie prima della sepoltura
- servizi annessi alle strutture di cui sopra ed in generale tutte le attrezzature connesse all'attività funebre.

La zona di rispetto cimiteriale prevista dall'art. 338 del R.D. n.1265 del 27.07.1934 (Testo unico Leggi Sanitarie) e' definita dai seguenti decreti specifici per i singoli cimiteri comunali ed interessa un'area a corona della struttura cimiteriale per una profondità pari a m. 50,00

Cimitero di Rogno	Decreto Prefettizio	del 10 gennaio 1962 Prot. 17142
Cimitero di Castelfranco	Decreto Prefettizio	del 12 giugno 1964 Prot. 34508
Cimitero di S. Vigilio	Decreto Prefettizio	del 12 giugno 1964 Prot. 34509
Cimitero di Monti	Decreto Prefettizio	del 12 giugno 1964 Prot. 34507

All'interno dell'area di rispetto cimiteriale, ai sensi dell'art.8 comma 3 del R.R. n.6/2004 e del R.R. n.14/2007 possono essere realizzati esclusivamente:

- opere di urbanizzazione primaria
- aree a verde
- parcheggi a raso
- viabilità
- servizi connessi con l'attività cimiteriale compatibili con il decoro e la riservatezza del luogo quali:
 - deposito attrezzi per lavori di manutenzione nell'area cimiteriale
 - autorimessa automezzi per lavori interni al cimitero (scavatori elevatore per sepoltura nei loculi)

La realizzazione delle piccole costruzioni di cui sopra, concesse a privati, sarà regolata da apposita convenzione con il Comune con la quale verranno autorizzate le opere, individuate le eventuali cessioni all'uso pubblico (parcheggi, ecc.) e indicata la durata della concessione medesima.

Per i fabbricati esistenti all'interno dell'area di rispetto cimiteriale sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 % ed i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c), d) dell'art. 3 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 ex Legge n. 457/78, come previsto dall'art. 28 della Legge n. 166/2002.

E' ammesso l'ampliamento dei singoli cimiteri comunali previa modifica del perimetro della fascia di rispetto cimiteriale nei limiti definiti dal D.P.R. 10.09.1990 n° 285.

Sono da intendersi vincolanti le prescrizioni della Legge 01.08.2002 n° 166.

Non sono ammissibili le destinazioni d'uso in contrasto con il carattere di rispetto e decoro proprio delle aree cimiteriali.

Art. 10 Sepolture

La sepoltura è lo spazio cimiteriale concesso ad una persona fisica o ad enti affinché questi ne usufruiscano per la collocazione dei defunti della propria famiglia o rispettivamente dei propri associati.

Ai fini di una corretta programmazione dell'uso dei cimiteri, la costruzione di edifici destinati alla tumulazione è riservata di norma l'Amministrazione comunale.

L'edificazione da parte di terzi su aree avute in concessione può essere consentita se compatibile con la programmazione comunale. L'attività edilizia privata deve osservare le condizioni di cui alle presenti norme. L'atto di concessione stabilisce il termine entro il quale devono essere ultimati i lavori a pena di decadenza della concessione; la tariffa pagata viene restituita con la deduzione del 30% a titolo di penalità. Si applicano alle sepolture costruite dai privati tutte le prescrizioni ed indicazioni contenute nel Piano Cimiteriale, ivi comprese quelle inerenti al diritto di sepoltura, ai casi di decadenza e revoca e di rinnovo della concessione.

Le sepolture private si distinguono in:

- a) tomba di famiglia: consiste in un insieme di più loculi inseriti in un manufatto edilizio, entro e/o fuori terra, ove la sepoltura si pratica con il sistema della tumulazione;
- b) posto in muratura: consiste in un loculo inserito in un manufatto edilizio, ove la sepoltura si pratica con il sistema della tumulazione;
- c) posto in terra: consiste in una superficie di terreno di dimensioni pari a quelle prescritte per le fosse dei campi comuni, ove la sepoltura si pratica con il sistema dell'inumazione;
- d) ossario: consiste in un loculo di dimensioni contenute ove tumulare i resti ossei del defunto;
- e) urna cineraria: consiste in un loculo di dimensioni contenute ove tumulare le ceneri del defunto.

Art. 11 Strutture destinate alla tumulazione: loculi, ossari, nicchie cinerarie

Il cimitero prevede al suo interno le strutture destinate alle sepolture in loculo, ossario e nicchia cineraria. La quantità di celle previste per tali sepolture è determinata nella Relazione tecnico-sanitaria allegata al Piano Cimiteriale Comunale che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso.

Tutti gli interventi relativi alla realizzazione di nuovi loculi e ossari/celle (compresi quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria) dovranno essere consoni ai caratteri storici, ambientali ed architettonici del Cimitero stesso.

Le caratteristiche dimensionali e tipologiche delle strutture destinate alle sepolture in loculo, ossario/cella devono essere sottoposte a Permesso di Costruire e devono rispettare i seguenti parametri:

Altezza dell'edificio

L'altezza dell'edificio non deve essere superiore alle strutture adiacenti: è prescritto l'allineamento a quanto già edificato. L'altezza massima non deve comunque superare quattro loculi sovrapposti fuori terra.

Ingombro

In base all'area oggetto dell'intervento: non è comunque ammessa la sporgenza del manufatto rispetto all'allineamento delle strutture esistenti. E' ammessa la realizzazione di porzioni interrato.

Finitura delle superfici murarie

Sono ammesse le seguenti soluzioni:

- intonaco a base di calce finito al civile e malte preconfezionate, con colori naturali chiari ad esclusione del bianco. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale predisporre un piano del colore o una campionatura dei colori utilizzabili;
- calcestruzzo con finitura faccia a vista;
- rivestimenti in lastre di marmo di tonalità chiara (tipo Botticino o similare) con finitura levigata o ceppo.

Sono in ogni caso vietate le seguenti finiture:

- intonaci plastici, al quarzo, in graniglia resinata, ecc.;
- mattoni a vista, rivestimenti in piastrelle di ceramica, grès, clinker, ecc.;

Eventuali applicazioni di decori ed elementi scultorei commemorativi non devono sporgere dalla parete del manufatto.

Coperture

E' ammesso l'uso di tetti a falde inclinate o piane con manto in lamiera, rame o guaina; canali di gronda in rame o lamiera preverniciata di colore scuro a sezione curva.

La sagoma dei tetti dovrà essere quanto più possibile regolare (a capanna o a padiglione se inclinate).

L'utilizzazione delle sepolture in loculo, ossario, nicchia deve avvenire partendo da un'estremità di ciascun settore e successivamente fila per fila procedendo senza interruzioni.

Le caratteristiche dimensionali di ciascun loculo devono rispettare quanto previsto dagli artt. 76-77 del D.P.R. 285/90 nonché quanto previsto dall'art. 16 del R.R. n.6/2004 e dell'Allegato 2 del R.R. stesso.

Le caratteristiche dimensionali di ciascun ossario/nicchia devono rispettare quanto previsto dall'Allegato 2 del R.R. 9 novembre 2004 n. 6.

Art. 12 Strutture destinate alla inumazione

Il cimitero prevede al suo interno i campi destinati alle sepolture in terra. La quantità delle aree previste per tali sepolture è determinata nella Relazione tecnico-sanitaria allegata al

Piano Cimiteriale Comunale che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso. Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto per una profondità di m 2,50: la relazione idro-geologica allegata al presente Piano cimiteriale descrive per ogni singolo cimitero comunale le caratteristiche del sottofondo ed indica e prescrive, ove necessario la sostituzione del sottofondo con materiale più idoneo.

I campi di sepoltura devono essere divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve avvenire partendo da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza interruzioni.

Le caratteristiche dimensionali di ciascuna fossa e dei percorsi laterali devono rispettare quanto previsto dagli art.68 e segg. del D.P.R. 285/90 nonché quanto previsto dall'art. 15 del R.R. n.6/2004.

Al fine di non rallentare la mineralizzazione della sostanza organica, vista la Circolare del Ministero della Sanità n. 62 del 19/06/1978 – D.P.R. n. 803 del 21/10/1975, le lastre per la copertura delle fosse di inumazione non dovranno in ogni caso avere una estensione maggiore di due terzi della fossa.

Art. 13 Strutture destinate alle sepolture private: tombe di famiglia

Le tombe di famiglia devono essere contenute nei limiti dell'area concessa.

Tutti gli interventi relativi ad edifici, manufatti e spazi liberi compresi nel perimetro del Cimitero (compresi quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria) dovranno essere consoni ai caratteri storici, ambientali ed architettonici del Cimitero stesso.

Le caratteristiche dimensionali e tipologiche della tomba di famiglia deve essere sottoposta a permesso di Costruire e deve rispettare i seguenti parametri:

Altezza dell'edificio

L'altezza della tomba di famiglia non deve essere superiore alle strutture adiacenti: è prescritto l'allineamento a quanto già edificato. L'altezza massima non deve comunque contenere più di quattro loculi sovrapposti fuori terra.

Ingombro

In base all'area oggetto di concessione: non è comunque ammessa la sporgenza del manufatto rispetto all'allineamento delle strutture esistenti. E' ammessa la realizzazione di porzioni interrato.

Finitura delle superfici murarie esterne

Sono ammesse le seguenti soluzioni:

- intonaco a base di calce finito al civile e malte preconfezionate, con colori naturali chiari. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale predisporre un piano del colore o una campionatura dei colori utilizzabili;
- rivestimenti in lastre di marmo di tonalità chiara (tipo Botticino o similare) con finitura levigata o ceppo.
- calcestruzzo con finitura faccia a vista

Sono in ogni caso vietate le seguenti finiture:

- intonaci plastici, al quarzo, in graniglia resinata, ecc.;
- mattoni a vista, rivestimenti in piastrelle di ceramica, grès, clinker, ecc.;

Inferriate - Cancellate

Le inferriate sulle finestre devono essere realizzate in ferro con disegno tradizionale ed essere verniciate con colore scuro.

Serramenti

I serramenti dovranno essere ferro a disegno semplice.

I serramenti dovranno essere verniciati con colori opachi, a tonalità scura.

E' vietato l'utilizzo di altri materiali (pvc, alluminio, legno ecc.).

E' altresì vietato l'uso di oscuramenti avvolgibili di qualunque tipo.

E' ammesso l'uso di vetri colorati.

Coperture

E' ammesso l'uso di tetti a falde inclinate o piane con manto in lamiera , rame o guaina; canali di gronda in rame o lamiera preverniciata di colore scuro a sezione curva.

La sagoma dei tetti dovrà essere quanto più possibile regolare (a capanna o a padiglione).

Le caratteristiche dimensionali di ciascun loculo devono rispettare quanto previsto dagli artt. 76-77 del D.P.R. 285/90 nonché quanto previsto dall'art. 16 del R.R. n.6/2004.

Art. 14 Elementi di chiusura delle sepolture

Non è soggetta né a concessione né ad autorizzazione comunale la posa, sulle sepolture all'interno dei cimiteri, di lapidi, targhe ed epigrafi che rispettino le norme e le caratteristiche standard prescritte dalle presenti Norme.

Gli elementi marmorei per la chiusura dei loculi possono essere già predisposti dall'Amministrazione Comunale a chiusura temporanea della sepoltura. I soggetti concessionari del loculo sono tenuti alla loro asportazione temporanea per l'apposizione delle scritte commemorative e l'eventuale applicazione della lampada votiva e di elementi decorativi.

Qualora non fossero già predisposte dall'Amministrazione Comunale, il privato dovrà utilizzare marmo di tonalità chiara (tipo Botticino o simile) con finitura levigata, ceppo, dimensioni ed elementi di sostegno, il tutto come indicato nel progetto esecutivo della struttura d'insieme.

Sulla lapide è ammessa l'applicazione dei seguenti elementi:

- iscrizione ad incisione con fondo di tonalità scura riportante i dati anagrafici del defunto ed un'eventuale epitaffio
- lampada votiva
- vaso per i fiori
- sculture in alto-rilievo.

Non sono ammesse iscrizioni con lettere asportabili in metallo.

Gli elementi applicati non devono sporgere dal vano del loculo.

Non è ammessa la collocazione di vasi provvisori sulle mensole a chiusura del vano del loculo.

Medesimi requisiti devono essere verificati per gli elementi di chiusura di ossari e urne cinerarie: in rapporto alle modeste dimensioni di tali elementi è vietata l'applicazione di lampade votive e porta-fiori.

Le lapidi da porre sulle sepolture a terra nei campi comuni sono individuabili in due porzioni: una porzione orizzontale ed una verticale.

E' prescritto l'utilizzo di marmo di tonalità chiara (tipo Botticino o similare) con finitura levigata , ceppo e con le seguenti dimensioni:

a) sepolture adulti elemento orizzontale:

lunghezza cm. 160

larghezza cm. 60

spessore non inferiore a cm 3

l'elemento orizzontale dovrà essere rialzato 10 cm dal terreno con fascia di marmo o ceppo

b) sepolture adulti elemento verticale:

larghezza cm. 60

spessore non inferiore a cm 4

altezza cm. 90

c) sepolture bambini elemento orizzontale:

lunghezza cm. 120

larghezza cm. 50

spessore non inferiore a cm 3

l'elemento orizzontale dovrà essere rialzato 10 cm dal terreno con fascia di marmo o ceppo

d) sepolture bambini elemento verticale:

larghezza cm. 50

spessore non inferiore a cm 4

altezza cm. 50

La misura dell'altezza di cui ai commi precedenti si intende sempre come massima a partire dal livello del terreno.

La lunghezza e l'altezza delle lapidi deve comunque rispettare l'allineamento dato ai viali e alle sepolture preesistenti.

È consentito collocare ornamenti mobili quali vasi, croci, ritratti, lumi o ceri o statue sulle targhe, lapidi, monumenti funebri, purché decorosi e rispondenti alla severità del luogo.

È permessa la coltivazione di fiori e piante sulle sepolture in terra nei campi comuni: per tale fine è ammessa la realizzazione di forature di dimensioni e forma variabile nell'elemento lapideo orizzontale.

È consentita sia la sola perimetrazione sia la parziale copertura della sepoltura a terra con gli stessi materiali lapidei, come prescritto dalle presenti Norme; al fine di non rallentare la mineralizzazione della sostanza organica, le lastre di copertura non dovranno in ogni caso avere una estensione maggiore di due terzi della fossa, come indicato dall'art. 12 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

I fiori e gli arbusti coltivati non devono oltrepassare l'altezza definita dal Regolamento di polizia mortuaria e non devono invadere con i rami i limiti assegnati alla lapide della sepoltura per non recare danno od ingombro al passaggio o ad altre sepolture.

Art. 15 Strutture di servizio al cimitero

Le strutture di servizio al cimitero possono essere collocate sia all'interno del cimitero sia all'esterno anche se compresi nell'area di rispetto cimiteriale.

Le strutture di servizio da collocare all'esterno sono:

- parcheggio;
- locali per la vendita di fiori ed accessori cimiteriali;
- locali deposito-ripostiglio per lo svolgimento dei lavori e delle manutenzioni ordinarie nel cimitero;

I locali per i quali deve essere garantita l'accessibilità dall'interno sono:

- servizi igienici;
- camera mortuaria;
- locale di osservazione;
- camera autoptica;
- spazi per il commiato;
- cappelle e chiese o strutture similari per il culto, per i funerali e per lo svolgimento delle esequie prima della sepoltura

Le caratteristiche dimensionali e tipologiche delle strutture di servizio al cimitero devono rispettare i seguenti parametri:

Altezza dell'edificio

L'altezza dell'edificio non deve essere superiore alle strutture adiacenti qualora sia costruito in continuità con esse, nel caso di manufatto isolato non potrà superare i 3 m nella parte più alta.

Ingombro

Non è ammessa la sporgenza del manufatto rispetto all'allineamento delle strutture esistenti. E' ammessa la realizzazione di porzioni interrato.

Finitura delle superfici murarie

Sono ammesse le seguenti soluzioni:

- intonaco a base di calce finito al civile e malte preconfezionate, con colori naturali chiari. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale predisporre un piano del colore o una campionatura dei colori utilizzabili;
- rivestimenti in lastre di marmo di tonalità chiara (tipo Botticino o similare) con finitura levigata, ceppo;
- calcestruzzo con finitura faccia a vista

Sono in ogni caso vietate le seguenti finiture:

- intonaci plastici, al quarzo, in graniglia resinata, ecc.;
- mattoni a vista, rivestimenti in piastrelle di ceramica, grès, clinker, ecc.;

Inferriate - Cancellate

Le inferriate sulle finestre devono essere realizzate in ferro con disegno tradizionale ed essere verniciate con colore scuro.

Serramenti

I serramenti dovranno essere in ferro a disegno semplice.

I serramenti dovranno essere verniciati con colori opachi, a tonalità scura.

E' vietato l'utilizzo di altri materiali (pvc, alluminio, legno ecc.).

E' altresì vietato l'uso di oscuramenti avvolgibili di qualunque tipo.

E' ammesso l'uso di vetri colorati.

Coperture

E' ammesso l'uso di tetti a falde inclinate o piane con manto in lamiera, rame o guaina; canali di gronda in rame o lamiera preverniciata di colore scuro a sezione curva.

La sagoma dei tetti dovrà essere quanto più possibile regolare (a capanna o a padiglione se inclinate).

Art. 16 Camera mortuaria

Ogni cimitero comunale deve essere dotato di camera mortuaria per l'eventuale sosta ed osservazione (nel caso in cui il cimitero risulti privo di specifico deposito di osservazione) dei feretri prima del seppellimento nel rispetto degli artt. 11-12 del D.P.R. 285/90.

La camera mortuaria deve essere dotata di acqua corrente da acquedotto comunale ed avere le caratteristiche di cui **all'art. 65 del DPR 285/90** **all'art.9 del Regolamento Regionale n.6 del 2004.**

Il locale deve essere servito da spogliatoio privato e servizio igienico privato con doccia per l'operatore.

Art. 17 Camera autoptica

Almeno un cimitero all'interno dell'area comunale deve essere dotato di camera per autopsie per eventuali indagini sui cadaveri in osservazione.

La camera autoptica deve essere dotata di acqua corrente da acquedotto comunale ed avere le caratteristiche di cui all'art. 66 del DPR 285/90.

Il locale deve essere servito da spogliatoio privato e servizio igienico privato con doccia per l'operatore.

Art. 18 Strutture di recinzione del cimitero

Ai sensi dell'art.61 del D.P.R. 285/90 le strutture cimiteriali devono essere chiuse lungo tutto il perimetro con idonea recinzione con altezza non inferiore a m. 2,50 rispetto al piano di campagna esterno. Tale recinzione dovrà essere realizzata nel rispetto dei caratteri tipologici dell'esistente.

Finitura delle superfici murarie

Sono ammesse le seguenti soluzioni:

- intonaco a base di calce finito al civile e malte preconfezionate, con colori naturali chiari. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale predisporre un piano del colore o una campionatura dei colori utilizzabili;
- rivestimenti in lastre di marmo o ceppo in assonanza con i rivestimenti dei loculi;

Sono in ogni caso vietate le seguenti finiture:

intonaci plastici, al quarzo, in graniglia resinata, ecc.;

mattoni a vista, rivestimenti in piastrelle di ceramica, grès, clinker, ecc.;

Inferriate - Cancellate

Le inferriate e le cancellate devono essere realizzate in ferro con disegno tradizionale ed essere verniciate con colore scuro.

Art 19 Percorsi pedonali

La pavimentazione dei percorsi deve essere realizzata secondo un disegno unitario e con l'uso di materiali omogenei quali lastre e/o cubetti di porfido, lastre e/o cubetti di granito o altra pietra locale, graniglia di cemento tipo levocell, ceppo, piastre in calcestruzzo.

Per la libera fruizione e l'accesso alla struttura cimiteriale da parte di persone con ridotta capacità motoria, i percorsi devono presentare un andamento quanto più possibile regolare in relazione alle principali vie di accesso alla struttura. Non devono essere presenti strozzature ed arredi che riducano o ostacolino il passaggio. In caso di adiacenza con aree non pavimentate (es. campi di sepoltura) è necessario realizzare un ciglio rialzato che ne consenta l'immediata individuazione visiva.

La larghezza minima del percorso deve essere di m 1,00; eventuali variazioni di livello devono essere raccordate da rampe con pendenze non superiori all'8%.

La pavimentazione dei percorsi deve essere realizzata con materiale antisdrucchiolevole.

I percorsi pedonali devono garantire un agevole collegamento dall'area destinata al parcheggio.

Art 20 Deroghe

E' data facoltà alla Giunta Comunale sentito il parere della Commissione Edilizia di autorizzare in deroga alle presenti norme tecnico edilizie interventi di particolare qualità architettonica e/o tipologica sia per strutture di servizio del cimitero sia per strutture destinate alla tumulazione.

IL TECNICO
arch. claudio nodari